



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 179 Del 10/06/2018

| | |
|--|---|
| N. 126 DEL 08/06/2018 | Oggetto: ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO (C.C.N.L 21 MAGGIO 2018) - RECEPIMENTO |
|--|---|

L'anno il giorno otto del mese giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L'art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 2 del 02/01/2018, con il quale si provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

VISTO l'art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alla sottoscritta;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

DATO ATTO che:

- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico dovranno essere applicati entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (art. 2 - comma 3);
- il contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
- il contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti;
- con il termine "enti" si intendono tutte le amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1;
- il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è riportato come "D.Lgs. n. 165/2001";
- il presente contratto concernente il periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica;

EVIDENZIATO, inoltre che:

- gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto;
- l'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito dell'ARAN e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione, di cui al comma 2;
- il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con la lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza;
- in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;
- in ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto;
- durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette;
- a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione, di cui all'art. 47-bis, comma del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale;

- l'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti, applicata agli stipendi tabellari; dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice; per l'erogazione della copertura, di cui al presente comma, si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.164/2001;

- le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo;

- per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

VISTO l'art. 64 del C.C.N.L. su citato stipulato in data 21 maggio 2018 e relative tabelle allegate:

- TABELLA "A" – Incrementi mensili della retribuzione tabellare;
- TABELLA "B" – Nuovo stipendio tabellare
- TABELLA "C" – Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare;
- TABELLA "D" – Elemento perequativo;

DATO ATTO CHE:

- nel citato articolo del CCNL sono presenti tre scadenze temporali di applicazione (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018);
- con l'art. 66 si aggiunge un ulteriore elemento di natura fissa e continuativa denominato "elemento perequativo"

RILEVATO CHE il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è stato determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il giorno 31 luglio 2009;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione dell'art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dal D.Lgs 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale;
- ai sensi dell'art. 64 comma 3 del CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1/4/2018, come indicato nella Tabella C allegata al contratto;

RITENUTO di procedere al recepimento ed all'applicazione degli adeguamenti contrattuali nei termini sopra descritti, meglio dettagliati per ciascun dipendente nell'allegato prospetto di calcolo;

DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà all'adeguamento ed all'applicazione a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

DETERMINA

1) Di Prendere atto e di RECEPIRE integralmente il contratto nazionale di lavoro stipulato in data 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, tra l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative

(01/01/2016-31/12/2018) è di attribuire al personale dipendente, con le decorrenze indicate in premessa, la retribuzione indicata nei prospetti allegati al presente provvedimento;

2) Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla Tabella 2 resta assorbita dal trattamento economico come sopra determinato;

3) Di corrispondere ai dipendenti interessati, gli arretrati a conguaglio distintamente per periodo e cioè:

a- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

b- dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018;

c- dal 1° marzo 2018 al 31 maggio 2018;

4) Di impartire le opportune direttive al responsabile del settore finanziario per provvedere per la parte di propria competenza alla determinazione e liquidazione delle competenze arretrate a favore del personale dipendente per la maggiore retribuzione maturata a conguaglio distintamente per il periodo suddetto;

5) Di disporre che il fondo, di cui all'art. 15 del CCNL del 01/02/2016, anno 2016, sia automaticamente incrementato dell'1,1% sul monte salari del 2018, avvalendosi delle risorse previste su idoneo capitolo del bilancio 2018;

6) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) Di trasmettere in data odierna, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

8) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Federica Loi

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 10/06/2018 al 25/06/2018 .

La presente è copia conforme all'originale